



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Tiziana Maccarrone	Presidente
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere relatore
dott. Roberta Bonaudi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1232/2020** promossa da:

AERRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03164070926), con il patrocinio dell'avv. TERZUOLO SERENA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PIETRO PALMIERI, 51 10138 TORINO

parte appellante

contro

ALLIANZ S.P.A. (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. BASSI GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CROCEFISSO 5 20122 MILANO

parte appellata

OGGETTO: contratto di agenzia

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello;

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previe le più opportune declaratorie del caso;

In via istruttoria:

Previa revoca delle ordinanze del 02.03.2021, del 13.12.2021 e del 25.10.2022, ammettersi le istanze istruttorie formulate sub paragrafo VII dell'atto di citazione in appello del 30.10.2020;

Nel merito:

In accoglimento dell'appello principale, riformarsi le sentenze n. 4833/2017, pronunciata in data 16.10.2017, depositata in cancelleria il 17.10.2017, dal Tribunale di Torino, dott. Ludovico Sburlati, nonché n. 733/2020, pronunciata il 10.02.2020 e depositata l'11.02.2020, dal Tribunale di Torino, nella persona del medesimo giudice dott. Ludovico Sburlati e, conseguentemente, in loro riforma:

Accertarsi e dichiararsi che il rapporto di agenzia intercorso tra la Aerre s.r.l. e la Allianz S.p.A. si è risolto per recesso ad nutum da parte dell'impresa senza indicazione dei motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma II, n. 2 dell'Accordo Nazionale Agenti vigente;

Per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi l'Allianz S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della conchiudente delle indennità tutte di fine rapporto e mancato preavviso nella misura acclaranda in corso di causa, di cui agli articoli 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 50% di quella calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'art. 12 A dell'Accordo Nazionale Agenti vigente;

In ogni caso:

Con il favore delle spese e dei compensi professionali ex D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018 di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e, conseguente condanna dell'Allianz alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 733/2020 nonché delle spese di CTU sostenute dall'esponente;

In via subordinata, in riforma delle impugnate sentenze, condannarsi l'Allianz a corrispondere alla Aerre le spese di lite per le prime tre fasi del giudizio di I grado e pari ad € 15.517,00, oltre accessori di legge e con condanna di controparte a corrispondere le spese per il presente gravame.”

Per parte appellata:

*“Voglia l'Ill. ma Corte adita, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge e con la più ampia motivazione così giudicare: **In via principale** respingere il gravame in quanto inammissibile e infondato e per l'effetto, confermare quanto statuito nelle Sentenze impugnate n. 4833/2017 e n. 733/2020, con rigetto di ogni contraria richiesta anche istruttoria.*

Con vittoria di spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali per entrambi i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con effetti dal 1° febbraio 2009 Allianz spa – Divisione Allianz Subalpina (d’ora innanzi, per brevità, Allianz) conferiva ad Aerre srl (d’ora innanzi Aerre) un mandato agenziale relativo alla *produzione di contratti di assicurazione in nome e per conto della Compagnia, alla conservazione e sviluppo del portafoglio e all’organizzazione produttiva del territorio assegnato all’Agenzia*, affidandole l’agenzia denominata Cagliari Umbria 5985.

All’esito di ispezione amministrativa svoltasi tra il 4 ed il 12 maggio 2015, con lettera notificata il 29 giugno 2015 Allianz comunicava all’agente il recesso per giusta causa dal rapporto; queste le motivazioni:

(i) impossibilità per la Compagnia di espletare il puntuale controllo delle reti distributive e sul rispetto delle regole di comportamento degli intermediari in ottemperanza a quanto prescritto ex artt. 40 e 47 Regolamento IVASS n. 5/2006 a causa del rifiuto da Voi opposto riguardo alla consegna della documentazione contabile richiesta, (ii) mancata presentazione di 40 (quaranta) mezzi di pagamento richiesti configurando gravi irregolarità riguardo alle verifiche antiriciclaggio imposte ex art.17 del Regolamento IVASS n.4112012 in attuazione del d.lgs 23112007, (iii) ritardi nella rimessa di decadi di spettanza della Compagnia, (iv) mancata osservanza della normativa antimafia ex l.136/2010.

II

Con atto di citazione notificato il 1° aprile 2016 l’agente impugnava il recesso dinanzi al tribunale di Torino, chiedendo accertarsi che il rapporto si era risolto per recesso *ad nutum* da parte della Compagnia senza indicazione dei motivi e, per l’effetto, di condannare la Allianz al pagamento di tutte le indennità e provvigioni dovute in base all’Accordo Nazionale Agenti, oltre al danno da lucro cessante, con vittoria delle spese.

Si costituiva la Allianz per resistere alla domanda.

III

Il tribunale pronunciava sentenza non definitiva n. 4833/2017 del 16.10.2017, pubblicata 17.10.2017 e notificata il 23.10.2017, con cui rigettava le domande proposte da Aerre in liquidazione relative al recesso senza indicazione dei motivi.

Il primo giudice sosteneva quanto segue:

a) in merito al primo motivo di recesso (rifiuto di consegnare la documentazione contabile richiesta),

- dal verbale dell’ispezione risultava che la documentazione relativa all’estratto del conto corrente bancario n. 1743 presso Intesa Sanpaolo Spa, richiesta il 06/05/2015, era “stata consegnata in data 12/05/2015 (ultimo giorno di verifica)”;

- l'attrice non aveva contestato tale circostanza sostenendo, tuttavia, che ciò sarebbe avvenuto "a causa dei ritardi dovuti alla Banca" e che il ritardo sarebbe irrilevante, poiché la convenuta a quel punto avrebbe potuto eseguire i controlli, che invece non furono effettuati per "propria negligenza";

- tuttavia, quanto ai rapporti con l'Intesa Sanpaolo Spa l'attrice aveva prospettato più ricostruzioni dell'accaduto, le cui divergenze inficiavano la credibilità della tesi difensiva sostenuta e comportavano il rigetto delle istanze istruttorie di cui alla memoria del 13/11/2016, riguardanti fatti diversi da quelli tempestivamente allegati;

- quanto al ritardo nella consegna, esso era rilevante nei rapporti tra le parti, anche ai fini della valutazione del recesso, in quanto gli obblighi di custodia ed esibizione dei documenti contabili emergevano dai punti 11 e 13 e dall'allegato B del contratto del 01/02/2009;

- gli estratti conto richiesti avevano una significativa importanza, riguardando i movimenti del conto corrente su cui erano state svolte una pluralità di operazioni dell'agenzia ed i termini indicati dall'ispettore apparivano ragionevoli in rapporto alle esigenze di durata dell'ispezione;

b) quanto al secondo motivo (mancata presentazione di quaranta mezzi di pagamento richiesti),

- dal verbale emergeva che - a fronte di una richiesta "a campione" di "copia dei mezzi di pagamento dei premi incassati dal 30/06/2014 al 30/04/2015", relativa a 66 versamenti - "per n. 40 casi (pos. dal n. 1 al n. 40) l'Agente non ha fornito la copia della documentazione richiesta";

- l'attrice doveva essere in grado di rispondere tempestivamente alle richieste dell'ispettore, che risultavano coerenti con le finalità del controllo;

- irrilevante era la produzione dei documenti in sede processuale, poiché la contestazione non riguardava specifiche irregolarità bensì le modalità di conservazione della documentazione relativa all'attività dell'agenzia;

- per lo stesso motivo, era ininfluenza il provvedimento di archiviazione dell'Ivass del 24/11/2016, motivato con riferimento al merito della "gestione del conto separato" (nonché del "rispetto delle regole di tracciabilità dei pagamenti"), nel senso che, in questa materia, la diversità dei presupposti giustificava una divaricazione tra processo civile e giudizio disciplinare (Cass. 22285/2015);

c) quanto al terzo motivo (ritardi nella rimessa di decadi di spettanza della Compagnia),

- l'attrice aveva nuovamente invocato il verificarsi di problemi con la banca - sostenendo, come risulta dallo stesso verbale, che tempestive disposizioni di bonifico "non erano andate a buon fine" - senza tuttavia allegare e provare le ragioni dell'accaduto, eventualmente idonee a dimostrare l'esistenza di una responsabilità della banca; insufficienti erano infatti le risultanze degli estratti conto dei mesi di febbraio e marzo 2015, che non consentivano di comprendere i motivi dell'esito negativo dei bonifici in data 12 e 25/02/2015;

d) in merito, infine, al quarto motivo (mancata osservanza della normativa antimafia ex l. 136/2010),

- l'ispettore aveva rilevato irregolarità nell'unico caso di "polizze a contraenza ente pubblico di cui all'All. n. 13.";

- infondate erano le contestazioni dell'attrice, perché la circolare dell'assicurazione del 28/01/2011 faceva riferimento all'applicazione della L. 136/2010 anche "ai contratti in essere" alla data della sua entrata in vigore; parimenti, per l'art. 6 dl 187/2010 (convertito nella L. 217/2010) l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari era estesa anche ai contratti stipulati in precedenza; a prescindere dall'esatta individuazione dell'ambito di applicazione della normativa in esame, ai fini di causa rilevava anche la violazione della circolare diffusa dalla convenuta, che aveva fornito alle proprie agenzie l'indicazione di cui sopra;

- anche rispetto a quest'ultimo motivo era irrilevante il provvedimento di archiviazione dell'Ivass.

In conclusione, secondo il tribunale, i motivi invocati dall'Allianz Spa, tutti riconosciuti sussistenti, integravano una giusta causa di recesso poiché le molteplici violazioni, complessivamente considerate, erano idonee a compromettere il rapporto di fiducia su cui si fonda il contratto di agenzia.

IV

Rimessa la causa in istruttoria e disposta CTU contabile, il tribunale pronunciava sentenza definitiva n. 733/2020 del 10.02.2020, pubblicata l'11.02.2020, con cui condannava Allianz a pagare ad Aerre in liquidazione la somma di €. 30.737,18, oltre interessi legali dal 29 giugno 2015 al saldo, e condannava invece Aerre a rifondere ad Allianz le spese di lite, ponendo le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di Aerre nella misura di 2/3 e a carico di Allianz nella misura di 1/3.

Rilevava in proposito il primo giudice:

- il CTU nominato aveva quantificato in € 9.000,00 le provvigioni spettanti all'attrice ai sensi dell'art. 20 Ana 2003, in € 21.737,18 le indennità ex art. 27 - 33 Ana e in complessivi € 81.665,38 le provvigioni relative agli elementi dei premi destinati al Servizio Sanitario Nazionale e al Fondo di Garanzia Vittime della Strada;

- l'eccezione di Allianz, secondo cui l'importo di €. 21.737,18 non sarebbe parzialmente dovuto stante l'esistenza di un contro credito della Compagnia per €. 18.698,02, era inammissibile non essendo stata tempestivamente proposta;

- l'importo di €. 81.665,38 non era dovuto in quanto, per la Cassazione, dalla nozione di premio andavano escluse le somme di danaro che non costituivano corrispettivo del contratto di assicurazione, quali i contributi obbligatori dovuti al SSN e al Fondo Garanzia per le vittime della strada;

- neppure dovute erano le spese sostenute dall'agente per *l'attività di gestione amministrativa di direzione*, in quanto strettamente correlate a quelle di per sé svolte dall'agente e dal contratto di agenzia poste a suo carico;
- l'esistenza di una giusta causa di recesso, infine, determinava la reiezione della domanda di risarcimento del danno.

V

Avverso entrambe le sentenze interponeva appello la Aerre in liquidazione sulla base di sei motivi.

Si costituiva Allianz chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza 30 giugno 2022 questa Corte rimetteva la causa in istruttoria ordinando ad Allianz di produrre in giudizio la documentazione necessaria per la quantificazione delle indennità spettanti all'agente ex artt. 12 ter e 34 ANA.

Prodotti i documenti richiesti e precisate nuovamente le conclusioni, la causa si presenta ora matura per la decisione.

MOTIVI della DECISIONE

0. L'eccezione, formulata da parte appellata, d'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e mancanza di un progetto alternativo di decisione, è infondata.

Il gravame evidenzia, infatti, dettagliatamente tutti i punti della decisione che sono stati impugnati e chiarisce, per ognuno, i motivi di censura.

Il progetto alternativo di decisione, d'altra parte, non è necessario: la Suprema Corte ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 13535/2018; nello stesso senso, in precedenza, S.U. n. 27199/2017).

1. Con il **primo motivo** l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'agente abbia violato gli obblighi di custodia ed esibizione dei documenti.

Sostiene, in generale: che il recesso era stato pianificato a tavolino, come comprovato dal fatto che sin dal mese di aprile 2015, ossia un mese prima dell'ispezione, sul sito Allianz relativo all'agenzia Cagliari Umbria compariva l'utenza telefonica intestata all'agente cui è stata affidata l'agenzia dopo la revoca dell'Aerre; soggiunge che la giusta causa di recesso deve consistere in un fatto avente una certa rilevanza nel sinallagma contrattuale ed essere tale da esigere l'immediata risoluzione del rapporto, laddove nel caso di specie il recesso era stato intimato con lettera notificata a distanza di oltre un mese e mezzo dal termine dell'ispezione.

1.1. Con la prima parte del primo motivo, relativa al contestato ritardo nella consegna degli estratti conto bancari (appello, pag. 11), deduce poi quanto segue:

- i documenti di cui si lamenta il ritardo nella consegna sono solo quelli del conto n. 1743 di Intesa Sanpaolo, richiesti mercoledì 6 maggio per venerdì 8 maggio e consegnati martedì 12 maggio, quindi (tenuto conto del fine settimana) con un solo giorno di ritardo;
- Allianz stessa ricollega alla mancata presentazione degli estratti la violazione delle sole disposizioni di cui all'All. B, lett. h), del contratto di agenzia, il quale prevede l'obbligo dell'Agente di *far sempre trovare a disposizione della Società le somme corrispondenti all'ammontare complessivo delle eccedenze di cassa risultanti dai registri*, adempimenti attestati dallo stesso verbale dell'ispettore;
- l'esponente non ha fornito diverse giustificazioni dei fatti ma ha sempre rappresentato, pur con termini diversi, la difficoltà di ottenere dalla banca gli estratti conto richiesti;
- gli estratti sono stati consegnati il giorno 12 maggio e sono regolari: il termine di consegna all' 8 maggio era stato unilateralmente imposto dagli ispettori e non era congruo in relazione alla mole di documentazione da fornire e agli incombenti di gestione dell'agenzia gravanti sull'agente.

Il motivo è fondato.

Si legge nel verbale d'ispezione: *In data 06/05/2015 si consegna all'Agente un ulteriore elenco della documentazione per la conseguente analisi (All. n. 3) per la quale si chiede la disponibilità entro il giorno 08/05/2015.*

La richiesta viene evasa tempestivamente, fatta eccezione della documentazione di cui all'allegato n. 3 evidenziata dal punto 1, riguardo all'estratto conto bancario del conto n. 1743 della Banca di Credito Sardo, e dal punto 8, che è stata consegnata in data 12/05/2015 (ultimo giorno di verifica).

L'All. 3, menzionato nel verbale, elenca la documentazione richiesta dall'ispettore e raggruppata in 8 punti; vengono in rilievo il punto 3 (*per ogni c/c bancario e postale, dichiarazione dalla quale risulti il dettaglio degli assegni emessi/utilizzati in carico (inquiry assegni) su carta intestata della banca o in alternativa timbrata dalla banca*), limitatamente agli estratti del c/c n. 1743), ed il punto 8

(Documentazione finanziaria (estratti conto, ordini di bonifico, saldo bancario al giorno seguente al chiusura della decade ec. ecc) riferita alle seguenti rimesse decadali:

3° decade di Gennaio 2015

1° decade di Febbraio 2015

2° decade di Febbraio 2015).

La documentazione mancante, che è stata richiesta, unitamente a quella restante elencata nell'All. 3, il giorno mercoledì 6 maggio, con termine per la consegna entro venerdì 8 maggio, è stata di fatto consegnata martedì 12 maggio ossia, tenuto conto dell'impossibilità di ottenere documenti dalla banca nel fine settimana, con due giorni di ritardo.

Il ritardo nella consegna rileverebbe, secondo Allianz, ai sensi dell'All. B al contratto di agenzia, lett. e) ed h): in particolare, il tribunale ha richiamato i punti 11 e 13 del contratto nonché, genericamente, l'All. B al contratto stesso; l'appellante ha rilevato che soltanto la lettera h) dell'All. B menziona i doveri dell'agente con riferimento agli estratti conto ed Allianz, nelle proprie difese in appello, ha richiamato soltanto le lett. e) ed h) dell'allegato citato (cfr. comparsa in appello, pag. 12).

Le disposizioni contrattuali richiamate pongono a carico dell'agente l'obbligo di:

- (lett. h) *“far sempre trovare a disposizione della Società le somme corrispondenti all'ammontare complessivo delle eccedenze di cassa risultanti dai registri e dagli altri documenti contabili dell'agenzia, dando ai Funzionari ed Ispettori della Società la prova della materiale esistenza delle somme medesime nella cassa della agenzia e/o nei conti correnti bancari o postali (con esibizione dei relativi estratti di conto o di ogni necessaria documentazione)”*;

- lett. e): *“custodire diligentemente, non rimuovere, non asportare dall'Agenzia i registri, i libri, gli schedari, i titoli, i bollettari, i documenti, gli stampati, ed in genere quant'altro avente attinenza, diretta o indiretta, con la gestione dell'agenzia ...”*.

Ora, la lett. h) fa obbligo all'agente *di far sempre trovare a disposizione della Società le somme corrispondenti all'ammontare complessivo delle eccedenze di cassa risultanti dai registri e dalla restante documentazione contabile, non anche di esibire, il giorno stesso della richiesta, gli estratti conto che confortano le risultanze dei registri; ed infatti l'ispettore ha concesso un termine all'agente per l'esibizione degli estratti.*

La lett. e), poi, è scarsamente rilevante, poiché fa obbligo all'agente di *non asportare dall'agenzia* registri, libri, schedari e quant'altro avente attinenza con la gestione laddove, nel caso di specie, si trattava di recuperare gli estratti conto mancanti dalla banca.

È pacifico, inoltre, che la documentazione consegnata il 12 maggio fosse regolare, e quindi nessuna violazione sostanziale nella tenuta della contabilità sia emersa dall'ispezione, sotto il profilo in esame.

Quanto sopra premesso, l'asserito ritardo nella consegna degli estratti conto non sussiste, sia perché nessun termine contrattuale o di legge è previsto a carico dell'agente, sia perché quello concesso del tutto unilateralmente dall'ispettore (non è spiegato in base a quale criterio) era eccessivamente ristretto tenuto conto della massa della documentazione da recuperare e produrre per il controllo, elencata alle pagg. 16 e 17 dell'appello, sia -soprattutto - perché la documentazione mancante è *stata effettivamente prodotta prima che l'ispezione fosse chiusa*, sicché avrebbe potuto essere esaminata e vagliata nel corso delle operazioni svolte. La Compagnia imputa all'attuale appellante un ritardo nella consegna di *una parte* della documentazione bancaria relativa alla gestione, sebbene quest'ultima sia stata prodotta quando l'ispettore si trovava ancora presso i locali dell'agenzia, quasi che le operazioni di verifica dovessero perentoriamente concludersi entro il termine unilateralmente deciso dalla Compagnia, in evidente violazione del dovere di cooperazione nell'esecuzione del contratto che onera entrambe le parti del rapporto.

La circostanza che l'agente abbia ottemperato all'obbligo di consegna, che quest'ultima sia avvenuta prima della conclusione dell'ispezione e che non ci fosse un termine fisso per l'espletamento di tale obbligo privano di rilevanza le difese dell'appellata, secondo la quale l'agente, in un primo momento, avrebbe cercato di sottrarsi a tale obbligo.

Se, poi, il comportamento di Allianz si unisce al fatto che gli estratti erano regolari e che, come dedotto da parte appellante con riferimento al doc. 14 prodotto in primo grado, *ancor prima dell'ispezione* l'agenzia Cagliari Umbria risultava già ricollegata al numero telefonico dell'agente che *successivamente alla revoca per giusta causa di Aerre* subentrò a quest'ultima nella gestione, appare non inverosimile la tesi dell'appellante secondo cui la revoca per giusta causa era stata pianificata anzitempo.

1.2. Con la seconda parte del primo motivo, relativa alla contestata mancata presentazione di n. 40 mezzi di pagamento di premi, l'appellante osserva quanto segue:

- la Compagnia contesta la *mancata presentazione di 40 (quaranta) mezzi di pagamento richiesti configurando gravi irregolarità riguardo alle verifiche antiriciclaggio imposte ex art. 17 del Regolamento IVASS n. 41/2012 in attuazione del d. lgs. 231/2007*;
- l'art. 17 del Regolamento citato, tuttavia, non prevede l'obbligo di conservazione degli assegni oppure delle copie dei bonifici di premi inferiori ad €. 15.000,00;
- in ogni caso, la documentazione richiesta è stata prodotta in giudizio, a comprova della correttezza della gestione dell'agenzia.

Il motivo è fondato.

La contestazione posta a base della revoca per giusta causa, testualmente richiamata dalle difese dell'appellante, imputa all'agente che la mancata presentazione dei mezzi di pagamento richiesti e non esibiti configuri *gravi irregolarità riguardo alle verifiche antiriciclaggio imposte ex art. 17 del Regolamento IVASS n. 41/2012 in attuazione del d. lgs. n. 231/2007.*

L'art. 17 del Regolamento citato, rubricato *Presidi in materia di rete distributiva diretta e intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Codice*, dispone:

1. Le imprese, nella commercializzazione di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta, adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese:

a) richiamano nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta le regole di comportamento a fini contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività.

b) forniscono agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

c) monitorano, anche attraverso verifiche dirette in loco, il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione; in particolare, verificano la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 36, comma 2 del decreto, nonché il rispetto dei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo, fermi restando gli obblighi facenti capo in proprio ai soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) del Codice;

d) intervengono, nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, a supporto degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 28 del decreto.

3. Le imprese svolgono le attività di cui al comma 1, lettere c) e d) anche nei confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Codice di cui si avvalgono (la sottolineatura è dello scrivente).

La mancata esibizione dei 40 mezzi di pagamento oggetto della contestazione (copia degli assegni bancari per n. 30 casi di pagamenti effettuati a mezzo assegni e copia degli estratti conto bancari per n. 10 casi di pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario) rileva in relazione al disposto del comma 2, lett. c), dell'art. 17, sopra riportato. La disposizione in esame, peraltro, fa espresso riferimento alla *completezza dei dati e delle informazioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto (legislativo n. 231/2007)*, il quale a sua volta, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, disponeva:

2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalita' indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalita' dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera (la sottolineatura è dello scrivente).

L'obbligo di registrazione e conservazione per dieci anni dei mezzi di pagamento riguarda, quindi, non tutte le operazioni ma unicamente quelle di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Ora, dal verbale d'ispezione (doc. 8, pag. 4) si evince che è stata richiesta all'agente, a campione, copia dei mezzi di pagamento dei premi incassati dal 30/06/2014 al 30/04/2015 (All. n. 17) e che per n. 40 casi (pos. dal n. 1 al n. 40) l'Agente non ha fornito copia della documentazione richiesta.

Ma le posizioni riportate nell'All. 17 al verbale, come non contestato dalla Compagnia e, comunque, risultante dal documento prodotto, riguardano polizze con premi inferiori a 15.000, per le quali l'obbligo di conservazione non sussisteva.

La contestazione è quindi infondata.

2. Con il secondo motivo (pag. 20) l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto rilevante ai fini del recesso il ritardo nella rimessa di n. 3 decadi di spettanza della Compagnia.

La comunicazione di recesso si fonda, laconicamente, su *ritardi nella rimessa di decadi di spettanza della Compagnia*.

Risulta dal verbale d'ispezione, ed è comunque pacifico in causa, che:

- il versamento della terza decade di gennaio 2015, con scadenza al 6.02.2015, è avvenuto il 17.02.2015 (11 giorni di ritardo);

- il versamento della prima decade di febbraio 2015, con scadenza al 17.02.2015, è avvenuto il 18.03.2015 (29 giorni di ritardo);

- il versamento della seconda decade di febbraio 2015, con scadenza al 27.02.2015, è anch'esso avvenuto il 18.03.2015 (19 giorni di ritardo).

Sostiene in proposito l'appellante:

- che tale modesto ritardo non era idoneo a giustificare il recesso per giusta causa, poiché non solo non era imputabile all'agente ma era noto a controparte sin dal 10 marzo 2015 che vi erano disguidi bancari; in seguito alla corrispondenza del 10 marzo 2015 Allianz non aveva richiesto alcuna ulteriore spiegazione ed usare tale circostanza, in sede di ispezione, a fondamento del recesso costituisce violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
- in ogni caso, il ritardo nella rimessa di tre decadi a fronte della corretta rimessa di tutte le altre (228, relative al periodo 1.02.2009 – 29.06.2015) non costituisce circostanza sufficiente a giustificare il recesso per giusta causa.

Il motivo è fondato.

Il verbale d'ispezione (doc. 8) richiama l'All. 10 al verbale stesso, dando atto che *l'Agente era stato precedentemente contattato dagli addetti dell'Ufficio Direzionale "Back office servizi operativi" i quali gli avevano chiesto delucidazioni in merito al ritardato invio della 1^ e 2^ decade di febbraio 2015 e lo stesso aveva risposto che le rimesse erano state effettuate secondo calendario Direzionale, allegando altresì copia delle disposizioni effettuate via Internet; peraltro è risultato che tali disposizioni impartite a valere del conto corrente agenziale n. 1743 ... rispettivamente con valuta 16/02/2015 e 27/02/2015, non erano andate a buon fine e le due rimesse dovute erano state successivamente accreditate sui conti Direzionali solo in data 18 Marzo 2015.*

Dall'All. 10 risultano le richieste di chiarimenti formulate dall'ufficio Back Office e le risposte inviate dall'Agenzia il 10 marzo 2015, a cui sono allegate le copie degli ordini di bonifico relativi alla prima ed alla seconda decade di febbraio. Dalle copie dei documenti bancari riprodotte nell' All. 10 risulta che l'ordine di bonifico relativo alla rimessa della prima decade fu effettuato il 12 febbraio (la scadenza della rimessa era il 17 febbraio) e quello relativo alla seconda decade fu effettuato il 25 febbraio (la scadenza della rimessa era il 27 febbraio).

Non ci sono richieste di sollecito relative al ritardo nella rimessa della terza decade di gennaio.

Non ci sono state, da parte della Compagnia, ulteriori richieste di chiarimento in merito al ritardo nel versamento dei premi relativi alle due decadi di febbraio.

Con riferimento al ritardo nelle rimesse delle due decadi di febbraio, pertanto, è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui qualora la Compagnia, a marzo 2015, avesse ritenuto insufficiente la documentazione che le era stata fornita dall'agente a giustificazione dei ritardi – documentazione consistente nella copia degli ordini di bonifico a suo tempo tempestivamente impartiti dall'agente stesso alla banca, a dimostrazione che gli ordini erano stati tempestivi ed i ritardi erano dipesi da disguidi bancari - avrebbe dovuto farlo presente all'agente, il quale avrebbe potuto richiedere ulteriore documentazione a supporto delle giustificazioni fornite; che, pertanto, l'aver utilizzato il

ritardo nelle rimesse a fondamento del recesso intimato alla fine di giugno costituisce violazione dei doveri di buona fede.

D'altra parte, il recesso per giusta causa implica un fatto tale da porre in grave crisi l'elemento fiduciario delle parti, che non può prescindere dalla gravità dell'elemento soggettivo sottostante al comportamento posto in essere (arg., tra le altre, da Cass. civ., sez. L, n. 4138/1987). Nel caso in specie l'agente ha fornito una giustificazione plausibile del ritardo la quale, ove ritenuta non sufficiente, avrebbe imposto una richiesta di chiarimenti ulteriori da parte della Compagnia, ovvero una contestazione dell'inadempimento nell'immediatezza del fatto e non certo, per la prima volta, al momento dell'ispezione.

Non è stata invece prodotta, ma neppure richiesta, documentazione a giustificazione del ritardo della rimessa della terza decade di gennaio; siccome il ritardo si è verificato nel medesimo turno temporale delle rimesse precedenti, è verosimile quanto affermato dall'agente, secondo cui anche questo ritardo dipese da disguidi della banca. Quand'anche così non fosse, tuttavia, un ritardo di soli 11 giorni nella rimessa di una sola decade su oltre 220 tempestivamente effettuate nel corso dell'intero rapporto costituisce fatto privo di sostanziale gravità ed assolutamente inidoneo a giustificare una misura così grave come il recesso per giusta causa, tanto più che esso è stato intimato a fine di giugno e il ritardo si era verificato a febbraio.

3. Con il terzo motivo (dedotto sub IV, pag. 22 dell'appello), Aerre censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'agente avrebbe violato la circolare Allianz inerente gli adempimenti in tema di normativa antimafia, ex L. n. 136/2010.

La lettera di recesso imputa all'agente la *mancata osservanza della normativa antimafia ex l. 136/2010*. Nel verbale di ispezione si chiarisce che:

Sono stati esaminati gli incassi su polizze a contraente ente pubblico di cui all'All. n. 13.

Nell'unico caso si è riscontrato che:

- non è stata inserita la "clausola di Assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" (inserita in polizza come "testo libero" su testo fornito dall'ente, oppure in atto separato in tre copie di cui una da conservare in polizza, una da consegnare all'ente ed una da inviare in Direzione;

conseguentemente

- l'Agenzia ha rimesso il premio unitamente alla rimessa decadale.

L'All. 13, a sua volta, contiene il riferimento ad un'unica polizza.

La contestazione riguarda, quindi, il mancato inserimento, nell'unica polizza contenuta nell'All. 13, stipulata da un ente pubblico e - in particolare - dall'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e

della Ristorazione Antonio Gramsci, della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il tribunale ha sostenuto, aderendo alle difese della Compagnia, che:

- *la circolare dell'assicurazione del 28/01/2011 fa riferimento all'applicazione della L. 136/2010 anche "ai contratti in essere" alla data della sua entrata in vigore;*
- *l'art. 6 dl 187/2010 (convertito nella L. 217/2010) disciplina l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche ai contratti stipulati in precedenza;*
- *a prescindere dall'esatta individuazione dell'ambito di applicazione della normativa in esame, ai fini di causa rileva anche la semplice violazione della circolare diffusa dalla convenuta ... (doc. 14 fasc. attoreo, - si tratta della circolare 01/2022 del 28/10/2011).*

Sostiene l'appellante che, a mente della legge e della circolare richiamata, la clausola non va inserita in *tutti* i contratti stipulati da enti pubblici ma solo nel caso in cui la garanzia assicurativa sia legata ad appalti pubblici in cui un Ente pubblico assume la veste di stazione appaltante; la polizza in questione, invece, aveva ad oggetto solo i rischi da incendio e furto, senza che vi fosse alcun rischio assicurato legato ad appalti pubblici.

Aggiunge che esisteva un Ufficio Gare d'appalto direzionale a cui tutte le agenzie inviavano la proposta di polizza in caso di gara d'appalto, la quale veniva esaminata. Sostiene, infine, che la polizza era stata stipulata nel 2001 ed era quindi impossibile modificarne il testo.

Il motivo è fondato, per quanto si va ad esporre.

Come correttamente rilevato dall'appellante, la circolare richiamata chiarisce che *"L'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, successivamente modificata ed integrata dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, stabilisce l'obbligo della tracciatura dei movimenti finanziari legati a lavori, servizi e forniture pubblici e ne definisce le modalità di attuazione.*

La legge n. 136 del 13 agosto 2010 ... si applica, senza esclusione alcuna, ai contratti in essere oppure successivi a questa data ed aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, sottoscritti da soggetti (Enti Pubblici, di seguito "Ente") tenuti all'osservanza del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e definiti dall'Art. 3 del medesimo".

L'art. 3 del codice richiamato, a sua volta, prevede che *"i contratti o i contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori"* (tutte le sottolineature sono dello scrivente)

Ne deriva che la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità non si applica a *tutti* i contratti di assicurazione stipulati da enti pubblici ma soltanto a quelli in cui la garanzia assicurativa è legata ad appalti pubblici.

Siccome, nel caso di specie, non è contestato che la polizza di cui all'All. 13 non assicurava un rischio collegato ad un contratto di appalto ma unicamente i rischi da incendio e furto, l'inadempimento lamentato dalla Compagnia non sussiste.

4. In definitiva, quindi, le contestazioni poste a base del recesso dal rapporto per giusta causa appaiono inesistenti ovvero, nell'unico caso di inadempimento effettivamente riscontrato ed imputabile all'agente (ritardo nella rimessa della terza decade del mese di gennaio 2015), di rilevanza bagatellare, sicchè i presupposti della giusta causa di recesso non sussistono.

Per quanto testè esposto il quarto motivo di appello (pag. 25) - con cui si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto irrilevante ai fini del decidere l'esito del procedimento amministrativo IVASS svoltosi nei confronti dell'agente e deciso con provvedimento di archiviazione del 24.11.2016 - rimane assorbito.

Conseguentemente, il recesso intimato da Allianz si converte in un recesso senza preavviso senza indicazione dei motivi, che determina la riespansione del diritto dell'agente a percepire le relative indennità (cfr. Cass. Civ., sez. 2, n. 19579/2016, che richiama Cass. Civ., sez. L. n. 4042/2012); sono dovute, in particolare, ai sensi dell'art. 12 ter ANA, le indennità di cui agli artt. da 25 a 33 ANA, l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13 ANA e l'indennità ex art. 12A.

5. In (parziale) accoglimento del sesto motivo di appello questa Corte ha quindi richiesto ad Allianz la produzione in giudizio della documentazione necessaria per la quantificazione delle indennità spettanti all'agente ex artt. 12 ter e 34 ANA 2003 .

Sulla base della documentazione prodotta e dei conteggi versati in atti dalla stessa parte appellata, accettati da parte appellante, le somme spettanti all'agente ammontano ad €. ~~2.152,50~~, di cui:

- € ~~1.100,00~~ a titolo di indennità ex artt. da 25 a 33 ANA,
- € ~~1.052,50~~ a titolo di indennità per il mancato preavviso,
- € ~~1.052,50~~ a titolo di indennità ex art. 12° ANA,

oltre ad ~~1.052,50~~ a titolo di indennità ex art. 20 ANA, già liquidata dal tribunale, ed oltre interessi legali sull'intera somma capitale dovuta dal 29 giugno 2015, data del recesso intimato dall'agenzia, al saldo.

5.1. La domanda diretta al risarcimento del danno patito dall'agente non è stata riproposta nelle conclusioni dell'appello.

6. Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza prevalente di Allianz (con conseguente accoglimento del quinto motivo di appello) e sono liquidate:

- per il primo grado in complessivi €. ~~1.100,00~~ – di cui € ~~1.100,00~~ per la fase di studio, € ~~1.100,00~~ per quella introduttiva, € ~~1.100,00~~ per quella istruttoria ed € ~~1.100,00~~ per quella decisionale – per compensi ed € ~~1.100,00~~ per CU e marca e

- per l'appello, in complessivi €. ~~1.100,00~~ – di cui € ~~1.100,00~~ per la fase di studio, € ~~1.100,00~~ per quella introduttiva, € ~~1.100,00~~ per quella istruttoria ed € ~~1.100,00~~ per quella decisionale per compensi ed € ~~1.100,00~~ per CU e marca -

oltre, per ciascun grado, rimborso spese forfetarie 15%, cpa ed iva come per legge (valore della causa in base all'importo riconosciuto dovuto; applicazione dei compensi medi di legge).

Le spese della CTU svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico di Allianz.

6.1. Non sono state indicate le somme che sarebbero state corrisposte da Aerre ad Allianz in esecuzione della sentenza di primo grado né la data della corresponsione, quindi non può provvedersi alla condanna alla restituzione richiesta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:

in riforma della sentenza non definitiva n. 733/2020 e della sentenza definitiva n. 4833/2017 pronunciate *inter partes* dal tribunale di Torino,

- accerta che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si è risolto per recesso senza preavviso senza indicazione dei motivi da parte dell'impresa e, conseguentemente,

- condanna Allianz spa a corrispondere ad Aerre srl in liquidazione, in luogo della minor somma liquidata dal tribunale, la somma di €. ~~1.100,00~~ per indennità conseguenti alla cessazione del rapporto, oltre alla somma di €. ~~1.100,00~~ per provvigioni ex art. 20 ANA 2003 ed oltre, sull'intera somma capitale dovuta, gli interessi legali dal 29 giugno 2015 al saldo effettivo;

- pone definitivamente le spese della CTU di primo grado, come già liquidate, a carico di Allianz spa;

- condanna Allianz a rimborsare ad Aerre in liquidazione le spese di lite del doppio grado, che si liquidano

.per il primo grado in complessivi €. ~~1.100,00~~ per compensi ed €. ~~1.100,00~~ per CU e marca e

.per l'appello, in complessivi €. ~~1.100,00~~ per compensi ed €. ~~1.100,00~~ per CU e marca,

oltre, per ciascun grado, rimborso spese forfetarie 15%, cpa ed iva come per legge.

Così deciso in Torino il 6/10/2023

Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Maccarrone